



75. AM

# COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

## Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2005

\* \* \* \* \*

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A SEGUITO  
DELLA LEGGE PROV.LE 15.12.2004, N.10.

\* \* \* \* \*

L'anno Duemilacinque il giorno ventitre  
del mese di marzo ad ore 20.00 , nella sala comunale si  
è riunito in seduta pubblica

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E  
\* \* \* \* \*

costituito dai signori:

1. ASSON Pietro	P	*	2. BIAGGINI Paolo	P
3. BORGA Rodolfo	P	*	4. CATTANI Donatella	P
5. CRISTOFORETTI Bruna	P	*	6. DALFOVO Giancarlo	P
7. DALMONEGO Raffaello	P	*	8. GHEZZI Roberto	P
9. GOTTARDI Maria Pia	P	*	10. HELFER Anna Maria	P
11. IOB Antonio	P	*	12. KAISERMANN Clara	P
13. LUCHIN Giovanni	P	*	14. MAZZONI Paolo	P
15. MORENI Giovanna	P	*	16. MORESCO Giancarlo	I
17. POMELLA Gino	P	*	18. RONCADOR Laura	A
19. TAIT Pablo Humberto	P	*	20. ZENI Umberto	P
- KAISERMANN Bruno	Ass.	esterno senza diritto di voto		P

Assiste il Segretario generale Luciano Ferrari

Il Presidente del Consiglio Giancarlo Dalfovo constatata la

OGGETTO: Modifiche al regolamento edilizio comunale a seguito della legge provinciale 15 dicembre 2004 n.10.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal solo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti;

considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione del Consiglio n. 41 di data 17.11.2004 è stato approvato il Regolamento edilizio comunale.

Con Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge provinciale 5 settembre 1991 n.22. Si ritiene quindi necessario adeguare il regolamento edilizio comunale.

Le modifiche introdotte riguardano essenzialmente l'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione edilizia, l'ampliamento delle fattispecie soggette all'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività, le competenze della Commissione edilizia.

Nello specifico, gli articoli che sono interessati dall'aggiornamento proposto sono i seguenti:

- art. 18: "interventi soggetti ad autorizzazione edilizia"
- art. 19: "interventi per i quali è consentita la denuncia di inizio attività"
- art. 20: "interventi non soggetti a concessione ad autorizzazione edilizia, a denuncia d'inizio attività"
- art. 22: "modalità di presentazione della domanda di concessione o autorizzazione"
- art. 26: "procedimento di rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia"
- art. 28: "dichiarazione inizio lavori"
- art. 31: "competenze e modalità di funzionamento"

In sostanza le modifiche riguardano:

- l'abrogazione dell'art. 18 in quanto con la Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 tale istituto è stato eliminato;
- l'adeguamento dell'art. 19 alla nuova disciplina della denuncia di inizio attività, in particolare al nuovo art. 83 della Legge provinciale 5 settembre 1991 n.22 che ammette molte più fattispecie;
- l'eliminazione dei riferimenti all'autorizzazione edilizia nel titolo e nel testo degli articoli 20, 22, 26;
- la precisazione, all'art. 28, che la dichiarazione di inizio lavori è necessaria non solo per gli interventi sottoposti a regime

concessorio, ma anche a quelli soggetti a denuncia di inizio attività;

- l'adeguamento delle competenze della Commissione edilizia a quanto previsto dalla Legge provinciale 5 settembre 1991 n.22 così come modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n.10.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della necessità di modificare il Regolamento edilizio per adeguarlo alle novità introdotte con la Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10;

VISTA la proposta presentata;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;

VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli unanimi (18) espressi per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al regolamento edilizio comunale come riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le modifiche riguardano i seguenti articoli:
  - art.18:"interventi soggetti ad autorizzazione edilizia"
  - art.19:"interventi per i quali è consentita la denuncia di inizio attività"
  - art.20:"interventi non soggetti a concessione ad autorizzazione edilizia, a denuncia di inizio attività"
  - art.22:"modalità di presentazione della domanda di concessione o autorizzazione"
  - art.26:"procedimento di rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia"
  - art.28:"dichiarazione di inizio lavori"
  - art.31:"competenze e modalità di funzionamento"
3. di evidenziare che qualunque riferimento nel testo del Regolamento edilizio comunale così modificato all'istituto

dell'autorizzazione edilizia è da intendersi riferito all'istituto della denuncia di inizio attività;

4. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 52 della L.R. 1/93 e s.m.;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3 - bis, della L.R. 1/93;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n.1034.

LL/pt